

Publicato il 21/05/2021

**N. 05948/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2021 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 847 del 2021, proposto da Securpol Puglia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

International Security Service Vigilanza I.S.S.V S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Alice Volino e Francesco D'Amelio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Piemonte, 39;

per l'annullamento

- della nota prot. 0446926 del 21/12/2020 recante il diniego dell'istanza di accesso agli atti formulata da Securpol Puglia S.r.l. in data 2/12/2020 concernente la documentazione presentata dall'Istituto di Vigilanza Privata ISSV S.p.a. relativa all'istanza di estensione della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS;

e per l'accertamento

- del diritto di Securpol Puglia S.r.l. ad ottenere immediatamente il pieno accesso agli atti richiesti;

per la conseguente condanna;

- della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di Roma al rilascio di copia dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell'International Security Service Vigilanza S.p.A. e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Securpol Puglia S.p.A. (anche Securpol) premette di aver partecipato alla gara indetta da Aeroporti di Puglia S.p.A. per "l'affidamento del servizio di controllo di sicurezza dei passeggeri e dei bagagli a mano da stiva presso gli Aeroporti Civili costituenti la rete aeroportuale pugliese ai sensi del D.M. n. 6 del 18.01.2018 (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) - CIG: 8024171B60", classificandosi in prima posizione nella graduatoria di gara quale migliore offerta.

International Security Service Vigilanza S.p.a. (anche ISSV), classificatasi seconda in graduatoria, ha impugnato dinanzi al T.A.R. Puglia-Bari (con

giudizio allo stato pendente ed avente n.R.G. 1304/2020) la determina n. 12778 del 6.10.2020 con cui la Stazione appaltante ha definitivamente aggiudicato la gara a Securpol.

La Securpol ha eccepito l'inammissibilità di quel ricorso principale ritenendo sussistenti profili di esclusione a carico di ISSV, riservandosi di proporre motivi aggiunti all'esito dell'accesso integrale alla documentazione di gara avversaria.

In particolare la mandataria ISSV del RTI ricorrente (nel giudizio innanzi al TAR per le Puglia) sarebbe stata sprovvista di autorizzazione prefettizia idonea a svolgere le prestazioni di gara, avendo chiesto in data 24.6.2019 la estensione per le province interessate dall'appalto, dell'autorizzazione prefettizia posseduta.

La Securpol, quindi, ha chiesto accesso agli atti alla Prefettura di Roma del 30.11.2020, al fine di visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione inerente l'istanza di estensione territoriale presentata da ISSV S.p.a. in data 24.06.2019, in uno a tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali.

Con la nota impugnata la Prefettura di Roma ha negato la richiesta con la seguente motivazione:

“...l'accesso richiesto non può trovare accoglimento atteso quanto stabilito dall'art. 24, comma 6 della L. 241/1990 e dal relativo Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'interno n. 415 del 10/05/1994 sull'inaccessibilità alla corrispondenza epistolare di privati, all'attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa, nonché relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergono elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali?”.

Avverso tale atto ha quindi proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 22 ss. L. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24, co. 6 e 7, L. 241/1990. Violazione dell'art. 116 co. 2 e 65 co. 3

CPA. Insussistenza di valide ragioni di diniego. Violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Il quadro normativo di riferimento sarebbe rappresentato dall'art. 4, comma 1, lett. n) del decreto del Ministero dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 (recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti all'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4 – ora comma 6 –, della l. n. 241/1990).

Una corretta interpretazione della norma esigerebbe che la sottrazione all'accesso debba essere giustificata, di volta in volta, in relazione alla tutela della “vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari”, come previsto dall'art. 24, comma 6, lett. d), della l. 241/1990.

Ciò premesso la Prefettura di Roma non avrebbe fornito alcuna prova della sussistenza delle esigenze tutelate dalla lett. n) dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 415 citato.

La Prefettura avrebbe dovuto verificare per ogni documento oggetto dell'istanza ostensiva del ricorrente la sussistenza delle esigenze di tutela di determinati interessi (vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari) che il legislatore, all'art. 24, comma 6, lett. d) della L. 241/1990 ha considerato idonee a giustificare il diniego di accesso.

La Prefettura di Roma avrebbe invece privilegiato l'interpretazione delle norme del D.M. n. 415/1994 come comportanti un'esclusione indiscriminata e generalizzata dall'accesso ai documenti, optando, quindi, per una interpretazione delle previsioni regolamentari ritenuta più volte illegittima dalla giurisprudenza.

Nel caso di specie, Securpol, avrebbe un interesse concreto e diretto ai fini defensionali ad ottenere copia dei documenti richiesti.

Nel frattempo la società Aeroporti di Puglia con provvedimento prot. n. 16541 del 31.12.2020, ha annullato in autotutela la precedente aggiudicazione in favore di Securpol e incamerato la cauzione provvisoria prestata, avviando le procedure di aggiudicazione nei confronti di ISSV.

Il TAR per la Puglia - Bari, preso atto di tale determinazione con sentenza n. 242 del 5.2.2021, ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale, sia quello incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.

In seguito, con autonomo ricorso notificato il 17.2.2021, Securpol ha impugnato press il TAR di Bari il provvedimento del 31.12.2020 di annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione.

Sulla base di tali premesse la controinteressata ISSV ha eccepito la inammissibilità del ricorso in esame, ritenendo che sia venuto meno un effettivo interesse all'accesso chiesto con istanza del 30.11.2020.

La Securpol ha replicato alle memorie dell'Amministrazione e della ISSV insistendo per la richiesta di accesso.

La Prefettura di Roma si è costituita in giudizio eccependo con memoria in data 8.2.2021, che la ricorrente non avrebbe interesse all'accesso e che in ogni caso la medesima Securpol "avebbe potuto (e dovuto) avanzare una (nuova) richiesta di accesso agli atti, opportunamente integrata, anziché ricorrere direttamente a" questo Tribunale.

La controinteressata ISSV si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto Securpol, per effetto dell'intervenuta declaratoria d'improcedibilità del ricorso incidentale nel giudizio innanzi al TAR per la Puglia sede di Bari nel menzionato ricorso avverso l'annullamento in autotutela, da parte di ISSV, dell'estensione prefettizia – non risulta attualmente titolare di alcun interesse giustificante l'ostensione della documentazione richiesta con l'istanza d'accesso del 30.11.2020.

Sostiene, inoltre, la ISSV che non era stata ancora prodotta la documentazione richiesta per l'ottenimento dell'estensione territoriale, per cui la Prefettura non avrebbe potuto materialmente esibire la documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

Securpol ha replicato a tali eccezioni con memoria.

Alla camera di consiglio del 20 aprile 2021, dopo ampia discussione tra le parti, la trattazione del ricorso è stata rinviata al fine di consentire alla ricorrente di presentare una nuova istanza di accesso alla luce di quanto riferito dall'amministrazione nella propria memoria in data 8.2.2021, in ordine alla possibilità di presentare una nuova richiesta di accesso opportunamente integrata: circostanza che lasciava trasparire la possibilità di una risoluzione della controversia in sede non contenziosa.

La ricorrente, quindi, in data 22 aprile 2021, ha integrato l'istanza di accesso, alla quale la Prefettura di Roma ha replicato in data 3 maggio 2021 esibendo la seguente documentazione:

- istanza del 24/06/2019 di estensione della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. per l'esercizio delle attività di cui alle classi funzionali A e B per il territorio delle province di Bari, Brindisi, Barletta-Andria-Trani, Foggia, Lecce e Taranto;
- istanza del 02/01/2020 per l'estensione della licenza per l'esercizio delle attività di cui alle classi funzionali A e B per il territorio della provincia di Foggia;
- autorizzazione prot. n. 115671/Area 1 Ter OSP del 31/03/2020, per esercitare l'attività di vigilanza privata di cui alle classi funzionali A e B anche nella provincia di Foggia con esclusione del comune di Vieste;
- istanza del 13/11/2020 di estensione per l'esercizio, in ambiti pluriregionali compresa la Regione della Puglia, della classe funzionale B (ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza e telesorveglianza, con esclusione dell'intervento in caso di allarme delle proprie guardie giurate);
- autorizzazione prot. n. 424452/Area 1 Ter OSP del 03/12/2020 per l'esercizio, in ambiti pluriregionali compresa la Regione della Puglia, della

classe funzionale B; - istanza del 21/12/2020 per l'estensione della licenza all'esercizio dell'attività di vigilanza di cui alla classe funzionale A in diversi territori, comprese le province di Bari, Lecce, Barletta-Andria-Trani e Brindisi; - istanza del 26/03/2021 per l'estensione della licenza all'esercizio dell'attività di vigilanza di cui alla classe funzionale A e B nei territori delle province di Bari, Lecce, Barletta-Andria-Trani, Brindisi e Taranto.

Con nota del 5.5.2021 la Prefettura ha poi confermato il diniego di accesso "ad ulteriori atti relativi alla domanda di estensione formulata dalla ISSV Spa in data 24/06/2019".

Alla camera di consiglio del 18 maggio 2021, dopo la discussione tra le parti in cui la ricorrente ha insistito per l'accoglimento della impugnazione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1. Il ricorso è fondato, nei termini e limiti di seguito esposti.

In via preliminare, occorre precisare che il quadro normativo di riferimento – atteso il tenore dell'originaria nota prot. 0446926 del 21/12/2020 recante il diniego dell'istanza di accesso agli atti - è rappresentato dall'art. 4 del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415 (recante il regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti all'accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4 – ora comma 6 –, della l. n. 241/1990), il quale:

- alla lett. n) del comma 1, sottrae all'accesso "*la documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, alla attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa*".

2. Alla luce di tale premessa deve rilevarsi come nell'avversato diniego poi confermato con la nota del 5.5.2021 la P.A. non abbia fornito alcuna prova della sussistenza delle esigenze tutelate dalla lett. n) dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 415 cit., per come interpretate dalla giurisprudenza amministrativa. Il generico riferimento alla inaccessibilità all'attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di

persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa, nonché relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi alle offerte tecnico-economiche da cui emergano elementi coperti dalla tutela dei brevetti e delle privative industriali, induce a ritenere che la P.A. non si sia posta il problema di verificare se la sottrazione all'accesso dei documenti stessi risponda in concreto a quelle esigenze di salvaguardia, cui sono preordinate le citate disposizioni regolamentari.

3. Ciò premesso, in relazione alle esigenze di riservatezza esposte dall'amministrazione e ribadite dalla controinteressata ISSV, si osserva che quest'ultima non indica specificamente le ragioni per le quali i documenti richiesti debbano essere sottratti all'ostensione, facendo generico riferimento (anche nel corso della discussione nella odierna camera di consiglio) alla necessità di evitare la diffusione di notizie che attengono alla propria organizzazione e, quindi, del proprio *know how* industriale.

3.1. A tal riguardo si osserva, innanzitutto, che le argomentazioni esposte dalla ISSV non possono di per sé precludere del tutto l'accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente, e che solo nelle ipotesi in cui tali documenti contengano informazioni effettivamente coperte da segreto commerciale, in caso di estrazione di copia tali informazioni possono essere oscurate con degli omissis.

3.2. In secondo luogo, premesso che - ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 ("Codice della proprietà industriale") - rientrano nella definizione di "segreto commerciale" i marchi ed altri segni distintivi, i disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità e l'invenzione, le informazioni aziendali sono oggetto di tutela soltanto nelle ipotesi previste dall'art. 98 del medesimo d.lgs.-.

4. Ciò detto, al fine di individuare le informazioni aziendali coperte da segreto e, quindi, oggetto di tutela, occorrerà verificare se ricorrono nel caso di specie le condizioni richiamate dal menzionato art. 98 (vale a dire se "le informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente

note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”).

Qualora ricorrano tali condizioni non potrà essere consentito l'accesso agli elementi coperti da segreto.

5. Alla luce di tali premesse, nel caso di specie, non è dubbio che l'interesse della società ricorrente ad ottenere il documento negato attenga proprio all'esercizio del proprio diritto di difesa, nell'ambito del contenzioso avviato in ordine alla gara d'appalto sopra indicata, attività difensiva che, per quanto appena esposto, assume indubbio rilievo costituzionale ex art. 24 Cost.-.

6. In senso contrario non vale quanto eccepito dalla ISSV secondo cui Securpol, per effetto dell'intervenuta declaratoria d'improcedibilità del ricorso incidentale proposto nella menzionata impugnazione innanzi al Tar Puglia (R.G. n. 1304/2020), non sarebbe più titolare di alcun interesse giustificante l'ostensione della documentazione richiesta con l'istanza d'accesso del 30.11.2020.

In proposito la Securpol, nella memoria di replica in vista della camera di consiglio del 7 aprile scorso, ha dedotto - senza essere smentita - che essa *“ha interesse tutelabile all'accesso richiesto in quanto è concorrente della controinteressata in gara ancora aperta dove la esclusione della deducente che controparte richiama è sub iudice”*. Essendo *“stata impugnata innanzi al Tar di Bari ed in corso di notifica l'appello avverso la relativa sentenza di rigetto”*.

Seguendo pertanto le coordinate delineate dagli orientamenti della prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis, Cons. di Stato, Sez. V, sentenza n. 5378 del 27.11.2015), le esigenze di tutela giurisdizionale devono essere ritenute prevalenti rispetto alle esigenze di riservatezza, ai sensi dell'art. 24 comma 7, della l. n. 241 del 1990 (secondo cui *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi”*).

7. Quanto alle ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa della controinteressata, si osserva che l'istanza di accesso della ricorrente è volta a far valere il vizio di partecipazione alla gara sopra indicata della ISSV, sul presupposto che la mandataria - al momento della presentazione della domanda - non fosse titolare di licenza idonea a svolgere i servizi negli ambiti territoriali oggetto di appalto, avendo la stessa dichiarato di aver presentato in data 24.6.2019 la richiesta di estensione per le province interessate dall'appalto. Deve pertanto ritenersi che l'interesse all'ostensione degli atti richiesti sia ancora attuale non essendosi ancora giunti alla definitiva aggiudicazione e potendo - come rilevato dalla stessa Securpol - chiedere nell'eventualità l'esclusione di controparte.

8. In ordine all'oggetto della richiesta di accesso Securpol osserva, altresì, che, secondo l'art. 257-ter, comma 5, del R.D. n. 635/40, *“ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonché la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3”*: ossia le necessarie integrazioni e modifiche al progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, nonché la documentazione comprovante il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto, e la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche.

Tanto è vero che con circolare del 27.1.2016 il Ministero dell'Interno ha chiarito che, all'atto della notifica dell'estensione ai sensi del citato art. 257-ter, *“l'Istituto di vigilanza, unitamente al progetto operativo e tecnicoorganizzativo, dovrà produrre, per ciò che concerne le frequenze radio, copia dell'istanza rivolta alla Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di ottenere l'ampliamento delle frequenze”*.

9. Alla luce di tale disciplina deve ritenersi sussistente l'interesse della Securpol a visionare ed estrarre copia della documentazione allegata

all'istanza di estensione territoriale presentata da ISSV S.p.a. il 24.6.2019, che costituiscono presupposto di idoneità per chiedere l'estensione e, di conseguenza, per partecipare alla gara d'appalto da cui ha origine la controversia in esame.

Deve, quindi, ritenersi che il diniego della Prefettura di Roma non sia coerente con l'art. 24, comma 7, della L. 241/1990, nonché l'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 Cost.-. Alle quali consegue il riconoscimento della prevalenza del c.d. accesso difensivo sulle esigenze di segretezza inerenti l'esistenza - allo stato non dimostrata - di documenti relativi alle attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese.

Né appare condivisibile la tesi dell'Amministrazione circa l'indeterminatezza della richiesta di accesso agli atti, posto che nella istanza di accesso è comunque presente un richiamo al "fine di poter esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa".

10. Vale, peraltro, osservare che secondo la recente Adunanza Plenaria n. 4 del 18 marzo 2021 *"ai fini del bilanciamento tra il diritto di accesso difensivo, preordinato all'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale in senso lato, e la tutela della riservatezza, secondo la previsione dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990, non trova applicazione né il criterio della stretta indispensabilità (riferito ai dati sensibili e giudiziari) né il criterio dell'indispensabilità e della parità di rango (riferito ai dati cc.dd. supersensibili), ma il criterio generale della "necessità" ai fini della "cura" e della "difesa" di un proprio interesse giuridico, ritenuto dal legislatore tendenzialmente prevalente sulla tutela della riservatezza, a condizione del riscontro della sussistenza dei presupposti generali dell'accesso documentale di tipo difensivo"*.

11. Non senza considerare quanto specificamente previsto in tema di procedure di evidenza pubblica dall'art. 53, comma 6, del d.lgs. 50/2016 secondo cui *"in relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*, che consente quindi l'accesso anche *"alle informazioni*

fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali?" (comma 5 del richiamato art. 53).

Ai sensi dell'art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, e per consolidata giurisprudenza, l'interesse alla riservatezza commerciale del *know how* aziendale è considerato recessivo rispetto all'interesse alla tutela giurisdizionale (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 20 febbraio 2018, n. 614; 19 maggio 2018, n. 5583; TAR Veneto, Venezia, sez. III, 26 luglio 2019, n. 894).

L'accesso difensivo contemplato dalla norma richiamata presuppone, in ogni caso, la "stretta indispensabilità" della documentazione richiesta al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici, atteso che *"nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali ed il diritto all'esercizio del c.d. 'accesso difensivo' (ai documenti della gara cui l'impresa richiedente l'accesso ha partecipato), risulta necessario l'accertamento dell'eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e le censure formulate"*, con la conseguenza che *"l'onere della prova del suddetto nesso di strumentalità incombe, secondo i principi generali del processo, su chi agisce"* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2017, n. 1692; sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6083; sez. V, 12 novembre 2019, n. 7743; sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1451).

11.1. A tal riguardo si ritiene utile osservare che gli ambiti soggetti a tale scrupoloso controllo riguardano solo gli atti che riguardino le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara (il *know how*), vale a dire l'insieme del "saper fare" e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza.

Si tratta, quindi, di beni essenziali per lo sviluppo e per la stessa competizione qualitativa, che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa o acquisitiva della singola impresa e cui l'ordinamento, ai fini della corretta esplicazione

della concorrenza, offre tutela di loro in quanto segreti commerciali: cfr. artt. 98 e 99 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) (cfr. in termini Consiglio Stato, Sez. V, 7.1.2020, n. 64).

12. In conclusione, alla luce di quanto sopra, al fine di acconsentire all'accesso difensivo in presenza di segreto industriale è necessario un accurato controllo in ordine alla effettiva utilità della documentazione richiesta e al fine specifico di verificare la sussistenza del concreto nesso di strumentalità tra la documentazione oggetto dell'istanza di accesso e la tutela difesa in giudizio degli interessi della stessa impresa ricorrente, quale partecipante alla procedura di gara pubblica il cui esito è controverso.

Con esclusivo riguardo alle esigenze di riservatezza evidenziate dalla resistente, si dispone che l'Autorità debba comunque disporre l'esibizione, ma con gli opportuni oscuramenti ed "omissis", idonei ad evitare la diffusione di contenuti e dati che siano, nello stesso tempo, riferibili a segreto industriale o comunque non rilevanti ai fini del contenzioso avviato.

13. In conclusione il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra descritti e, per l'effetto, va disposto l'annullamento del provvedimento di parziale diniego dell'istanza di accesso presentata dalla ricorrente, con conseguente ordine alla resistente amministrazione di consentire all'interessata l'accesso ai restanti atti richiesti, con le modalità sopra individuate, entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente decisione.

Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Interno e la International Security Service Vigilanza I.S.S.V S.p.a., in parti uguali, al pagamento delle spese di giudizio in

favore della ricorrente che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA, CPA e oneri dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Raffaello Scarpato, Referendario

L'ESTENSORE
Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE
Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO